

Permessi per motivi personali e ferie, l'Aran fa chiarezza

DI FRANCO BASTIANINI

Alla domanda che i docenti e il personale educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio a tempo determinato pongono alle organizzazioni sindacali e alle segreterie delle scuole in cui prestano servizio circa gli istituti contrattuali in materia di permessi personali o familiari che, soprattutto alla luce del contratto collettivo nazionale 19 aprile 2018, trovano applicazione nei loro confronti, si registra in questi giorni una importante risposta da parte dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran).

In premessa l'Agenzia sottolinea come il contratto collettivo nazionale in vigore non abbia modificato, in materia di permessi al personale assunto a tempo determinato, quanto disponeva l'art. 19, comma 1, del Ccnl del 29 novembre 2007 e cioè che al personale indicato in premessa assunto a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi e assenze stabilite per il personale assunto a

tempo indeterminato ma con le precisazioni contenute nei commi dal 2 al 15 del medesimo articolo 19 quali: ferie sono proporzionali al servizio prestato; diritto, se assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, alla conservazione del posto, se assente per malattia, per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico; permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; tre giorni di permesso retribuiti per lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente unito civilmente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado; diritto entro i limiti di durata del rapporto, a un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio o dell'unione civile; applicazione delle norme relative ai congedi parentali e delle disposizioni relative alle gravi patologie, di cui all'art. 17, comma 9 del citato Ccnl 29 novembre 2007.

Con riferimento in particolare al comma 7 dell'art. 19,

l'Aran, nella risposta di cui tratta, precisa che al personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, ivi compresi i docenti assunti con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, sono inoltre attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall'art. 15, comma 2.

Altra precisazione, sempre contenuta nella risposta in esame, riguarda la possibilità di fruire da parte del personale scolastico a tempo determinato di giorni di permesso non retribuito, nel limite massimo di sei giorni per anno scolastico, per le medesime motivazioni di cui all'art. 15, comma 2 del Ccnl del 29 novembre 2007 (motivi personali o familiari) per i quali il lavoratore dovrà fornire adeguata documentazione (anche mediante autocertificazione) in ordine alla motivazione personale o familiare. In coda alla risposta l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ricorda che il ricorso all'autocertificazione implica una precisa assunzione di responsabilità sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

© Riproduzione riservata

